

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1749

del 7-10-2021

O G G E T T O

Approvazione convenzione per l'accesso ai dati degli studenti e dei laureati dell'Università degli Studi di Siena.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1541

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che l'Università degli Studi di Siena ha comunicato alla scrivente Amministrazione la possibilità di sottoscrivere una convenzione per la verifica telematica delle informazioni relative agli studenti iscritti o laureati presso la predetta Università, come previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e dal D. Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale.

Fatto presente il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, all'art. 43 (Accertamenti d'Ufficio), commi 1, 2 stabilisce quanto segue: *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostituite di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioniFermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione ... degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostituite presentate dai cittadini...”*.

Visto altresì quanto indicato al comma 4 del suindicato D.P.R. *“Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”*.

Richiamato l'art. 50 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, 82 *“Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni”*, il quale prevede, tra l'altro che *“I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione ... nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima.”*.

Precisato che lo scopo principale della convenzione con l'Università degli Studi di Siena e della normativa sopra indicata è la celerità del procedimento amministrativo, finalizzato ad una rapida e puntuale verifica dei titoli di studio del personale assunto.

Vista la convenzione allegata al presente provvedimento e ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento di esprimere parere favorevole alla sua approvazione.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la convenzione (all. 1) tra l'Ulss n. 8 "Berica" e l'Università di Siena, per *"L'accesso e la fruibilità dei dati di carriera delle studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Siena"*;
2. di dare atto che la convenzione sarà sottoscritta in duplice originale, uno delle quali sarà trasmessa all'Università degli Studi di Siena per il seguito di competenza;
3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 8-10-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 8-10-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

ALL. 1

CONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA FRUIBILITA' DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI DEI DATI DI CARRIERA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

TRA

L'Università degli Studi di Siena (CF 80002070524), di seguito denominata "Università", con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto n.55, rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Frati, nato a Siena il 19 gennaio 1965, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2021.

E

Ente AZIENDA ULSS N. 8 BERICA (di seguito "Soggetto fruitore")

C.F./P.IVA 02441500242, con sede legale in Vicenza nella persona della
Dr.ssa BONAVINA Maria Giuseppina in qualità di legale rappresentante

VISTI

- Il DPR 28 dicembre 2000 n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'art.1 (Finalità ed ambito di applicazione), comma 2;
- Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali e la giurisprudenza del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazione dei dati per via telematica" e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e, in particolare, l'art. 50 che stabilisce che qualunque dato trattato dalla Pubblica Amministrazione sia reso disponibile, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, alle altre amministrazioni per lo svolgimento di compiti istituzionali;
- Il Regolamento Europeo n.910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
- Il Regolamento Europeo n.679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Il Regolamento dell'Università degli Studi di Siena per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.Lgs. 196/2003, emanato con Decreto rettorale n.721 del giorno 8 maggio 2006;

CONSIDERATO

- Che nelle more della realizzazione del sistema pubblico di connettività e delle relative regole tecniche cui conformarsi, ai sensi dell'art.50 del CAD, le Pubbliche Amministrazioni devono assicurare l'accesso e la fruizione dei dati trattati;

- Che per favorire gli accertamenti d'ufficio previsti dall'art.43 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, nelle more dell'adozione delle predette regole tecniche del sistema pubblico di connettività, l'Università, in qualità di amministrazione certificante, ha ritenuto utile lo strumento delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n.241, in quanto atto bilaterale stipulato tra Erogatore e Fruitore al fine di stabilire le condizioni e le modalità di accesso ai dati.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)

L'Università, in quanto titolare di banche dati accessibili per via telematica, mette a disposizione del Soggetto fruitore un servizio di accesso ai dati delle studentesse e degli studenti, delle laureate e dei laureati di cui è titolare, con le modalità e alle condizioni indicate nella presente convenzione, consentendo, dunque, al Soggetto fruitore di acquisire i dati di carriera delle studentesse e degli studenti per assicurare lo svolgimento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio.

Art. 2 (Modalità di accesso, misure di sicurezza e riservatezza delle informazioni)

L'accesso avviene mediante una connessione web ad accesso riservato alla piattaforma software ESSE3 PA disponibile sul Portale dell'Università.

Le/gli utenti autenticati potranno scaricare in formato XML i dati relativi agli studenti e alle studentesse iscritte.

Per richiedere l'accesso alla piattaforma, una volta sottoscritta la presente convenzione, la/il legale rappresentante del Soggetto fruitore e ogni altra incaricata o incaricato che intenda accreditarsi per l'accesso ai dati dovrà produrre il "Modulo di richiesta di abilitazione delle incaricate e degli incaricati alla consultazione dei dati", scaricabile dal sito dell'Università, che dovrà essere debitamente compilato e a cui dovrà essere allegato un valido documento di identità unitamente al codice fiscale. Al termine dell'istruttoria l'ufficio competente dell'Università comunicherà la credenziali di accesso alla banca dati ESSE3 PA.

Il Magnifico Rettore dell'Università, in qualità di titolare del trattamento dei dati, individua nel Dirigente della Divisione Servizi allo Studente il Responsabile di Ateneo per le operazioni di collegamento e di concessione delle credenziali di accesso, nei limiti imposti dalla presente Convenzione.

Il Soggetto fruitore si impegna a comunicare tempestivamente al responsabile di ateneo ogni variazione relativa alle incaricate e agli incaricati.

Le procedure operative per accedere al servizio sono definite nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante della presente convenzione.

L'Università si riserva di disabilitare gli accessi qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti e le utenti incaricate.

Ogni modifica alla configurazione del servizio, così come indicata nel presente accordo, dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le parti.

Art. 3 (Oneri economici)

La presente convenzione, secondo quanto disposto dall'art. 58, comma 2, del C.A.D., non comporta oneri per il Soggetto fruitore, il quale garantisce l'utilizzo di dotazioni strumentali, tecnologiche e organizzative idonee a garantire i necessari livelli di sicurezza nel trattamento dei dati.

Art. 4 (Utilizzo dei dati)

Il Soggetto fruitore assicura il regolare e corretto utilizzo dei dati nel rispetto della normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa. Salvo diversa ed espressa comunicazione, il rappresentante legale del Soggetto fruitore, al momento dell'accesso ai dati, diviene Titolare autonomo ai sensi dell'art.4, n.7 del Regolamento (UE) 2016/679. Questi pertanto garantisce tutti gli adempimenti derivanti per il Titolare dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, il Soggetto fruitore assume i seguenti obblighi in merito al trattamento dei dati forniti dall'Università:

- a) utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità istituzionali dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali;
- b) procede al trattamento dei dati personali osservando i principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, lett.a (liceità, correttezza e trasparenza), lett. b (limitazione della finalità), lett.c (minimizzazione dei dati), lett. d (esattezza), lett. e (limitazione della conservazione), lett. f (integrità e riservatezza) ;
- c) garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- d) si impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- e) garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a dipendenti designati dal Soggetto fruitore quali incaricati del trattamento dei dati;
- f) si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dall'università;
- g) si impegna a formare gli utenti e alle utenti abilitate sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati e a controllare il corretto utilizzo;
- h) garantisce l'adozione al proprio interno di tutte le regole di sicurezza relativa alla gestione delle credenziali di accesso al servizio.

L'Università non assume alcuna responsabilità derivante da un utilizzo illegittimo e non pertinente dei dati estratti.

Art. 5 (Disponibilità del servizio)

L'Università ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate.

L'Università ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali e alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. L'Università fornirà al Soggetto fruitore adeguata notizia delle eventuali modifiche introdotte nei sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Università per danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni o interruzioni del servizio.

Il Soggetto fruitore prende atto che, al fine di garantire la disponibilità del servizio a tutte le utenti e a tutti gli utenti, qualora si verificassero picchi anomali e imprevedibili delle richieste, anche in relazione alla capacità elaborativa, del sistema e alle esigenze del servizio, l'Università potrà introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.

Art. 6 (Durata e recesso)

La presente convenzione decorre dal giorno della firma e ha durata triennale dalla stipula che si attua in modalità digitale. Essa potrà essere rinnovata con le stesse modalità e formalità previste per la sua sottoscrizione. Ciascuna delle parti potrà, comunque, recedere mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima mediante PEC o raccomandata A.R.

La presente convenzione potrà essere modificata dall'Università in considerazione dell'evoluzione normativa e tecnologica relativamente agli argomenti trattati nel presente accordo.

Art.7 (Controversie)

Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è competente il Foro di Siena.

Art. 8 (Sottoscrizione e oneri fiscali)

La presente convenzione, sottoscritta in modalità digitale, è soggetta a imposta di bollo ai sensi del DPR n.642/1972 a carico del Soggetto fruitore.

La registrazione è prevista in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986 e degli artt. 2 e 4 dell'Allegato Tariffa Parte II al sopracitato Decreto.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Università di Siena

L'Ente fruitore